



Regione Umbria

Giunta Regionale

MODALITA' DI PESCA NEI TRATTI ADIBITI A CAMPO GARA PER PESCA AGONISTICA

- 1) I campi gara sono tratti di corsi o bacini d'acqua pubblica destinati a manifestazioni o gare di pesca agonistica ed alle attività di promozione, formazione e preparazione dell'attività agonistica.
- 2) La Regione dell'Umbria, con apposito atto di Giunta, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 22 ottobre 2008 n.15, individua i campi gara, e stabilisce gli obblighi a cui sono soggetti gli organizzatori ed i partecipanti alla gara; provvede inoltre alla tabellazione dei tratti interessati.
- 3) Chi intende organizzare gare di pesca agonistica o altre manifestazioni deve inoltrare apposita domanda, utilizzando la prevista modulistica, al Servizio competente della Regione, almeno 15 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle medesime. Nella domanda dovranno essere specificati:
 - a) Il campo gara richiesto ed il tratto che verrà utilizzato;
 - b) Il giorno e l'ora in cui intende svolgere la gara o manifestazione;
 - c) Il numero massimo dei concorrenti;
 - d) Il nominativo della Guardia Giurata volontaria responsabile della gara o manifestazione.
- 4) Al fine di una migliore organizzazione dell'attività agonistica sui singoli campi gara e del relativo rilascio delle autorizzazioni, le richieste, con l'anticipo previsto, devono essere presentate dalle Associazioni mensilmente;
- 5) In caso di date e campi gara concomitanti sarà data precedenza alle manifestazioni o gare nel seguente ordine: Nazionali, Regionali e Provinciali.
- 6) Gli organizzatori della gara o manifestazione dovranno apporre a proprie spese, cartelli recanti la seguente dicitura:

Tratto di campo gara riservato
per il giorno....., mese..... anno.....
dalle ore..... alle ore

e con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione.

- 7) I cartelli di cui sopra vanno apposti il giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione e rimossi al termine delle stesse. Gli organizzatori sono responsabili di eventuali danni provocati durante le gare, nonché della pulizia e del ripristino del sito e delle immediate adiacenze.
- 8) La pesca nei campi gara, come sopra tabellati, è interdetta ai non iscritti alla gara o manifestazione da un ora dopo il tramonto del giorno precedente lo svolgimento della gara o manifestazione sino al termine delle stesse. Nei casi di immissione di materiale ittico destinato alla gara, il divieto parte dal momento dell'immissione che deve comunque

avvenire entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio della gara o manifestazione.

- 9) Gli iscritti possono esercitare la pesca esclusivamente durante il periodo di svolgimento della gara o manifestazione.
- 10) Non sono ammesse gare di pesca alla trota nei campi istituiti nei corsi d'acqua secondari di Categoria "A" e "B" il giorno di apertura della pesca alla trota.
- 11) Durante lo svolgimento delle gare o manifestazioni come sopra autorizzate, non valgono le limitazioni previste dal regolamento della pesca.
- 12) Nelle gare di pesca alla trota, gli esemplari di trota catturati, di misura superiore al limite minimo di cattura previsto dalla tabella A del R.R. n.2 del 2011, non dovranno essere reimmessi in acqua al termine della gara.
- 13) Tutti i campi gara pesca agonistica dovranno essere suddivisi in settori ciascuno dei quali dovrà essere occupato da n. 10 pescatori.
- 14) Durante le gare o manifestazioni effettuate nei campi gara istituiti nelle acque principali e secondarie di Categ. "B", che non siano dedicate alla trota, è obbligatorio mantenere in vita il pesce catturato in cestini provvisti di almeno 5 anelli e diametro minimo di 28 centimetri.
- 15) Nei campi gara in cui sia opportuno adottare misure di ulteriore tutela della fauna ittica presente, nell'atto di autorizzazione può essere prescritto:
 - a) Obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi attività di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto);
 - b) Obbligo di utilizzo di cestini con almeno 5 anelli e diametro minimo di 28 centimetri per mantenere in vita il pesce catturato durante qualsiasi attività di pesca anche non agonistica;
 - c) Nei campi gara in acque di Categ. "B", ma utilizzati per le gare di pesca alla trota, divieto di detenzione e di utilizzo, sia come esca che come pastura, della larva di mosca carnaria (bigattino) sia durante le gare che durante qualsiasi attività di pesca;
 - d) Divieto di rilascio di specie ittiche alloctone indicate dalla Giunta Regionale;
 - e) Limiti all'uso di pasture;
 - f) Altre eventuali misure ritenute opportune.
- 16) La Regione provvede con apposito atto ad individuare i campi gara dove dette prescrizioni devono essere applicate.